

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1554</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANDREOLI, DE ROSE, MARTINO, POGGIOLINI, RUBINO**

*Presentata il 7 aprile 1984*

**Disciplina dell'aspettativa e dei permessi per i dipendenti pubblici e privati eletti alle cariche pubbliche negli ordini e nei collegi professionali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — È stata da tempo evidenziata la difficile situazione in cui vengono a trovarsi i professionisti iscritti negli albi, che esercitano la specifica attività professionale nell'ambito di un rapporto d'impiego di natura pubblica o privata, allorché sono eletti dalle categorie di appartenenza alle cariche direttive nazionali o provinciali dei rispettivi ordini o collegi, stante la mancanza nella vigente legislazione di norme, attuative del principio sancito dall'articolo 51, terzo comma, della Costituzione, applicabili a tale fattispecie.

Il problema ha anche formato oggetto in passato di iniziative legislative, sia pure limitatamente ad alcune professioni, e

nella VI legislatura il Senato della Repubblica approvò il disegno di legge n. 1358 che sostanzialmente estendeva ai professionisti sanitari, il regime già previsto dalla legge per gli eletti alle cariche negli enti locali. L'anticipato scioglimento delle Camere impedì, all'epoca, che anche il secondo ramo del Parlamento approvasse l'iniziativa.

Nel corso della VII legislatura un analogo disegno di legge (n. 920) fu presentato per iniziativa dei senatori Venanzetti e Pinto, senza aver per altro il seguito sperato dalle categorie interessate.

Nel frattempo, il problema ha assunto sempre maggiore gravità, soprattutto a seguito dell'istituzione del Servizio sanitario

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

nazionale, per effetto del diffondersi dell'esercizio in forma impiegatizia di molte delle attività proprie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliari.

Deve riconoscersi che nella attuale organizzazione del lavoro, non soltanto pubblica ma anche privata, l'esercizio in forma dipendente delle professioni intellettuali non costituisce più un'eccezione rispetto all'esercizio in forma autonoma. Anzi, per talune professioni tecniche e sanitarie — infermieri professionali, tecnici sanitari di radiologia medica — esso costituisce il regime normale o comunque prevalente, mentre anche per quelle di medico chirurgo, di veterinario, di ingegnere, di geologo, di chimico, di biologo, tende ad assumere dimensioni sempre più ampie.

In tale situazione appare inammissibile, pertanto, che a questi cittadini sia disconosciuto il diritto, sancito dall'articolo 51 della Carta costituzionale, di disporre del tempo necessario all'adempimento delle funzioni pubbliche elettive alle quali sono chiamati dalle rispettive categorie e di conservare il loro posto di lavoro.

D'altra parte, è doveroso considerare che il diniego della concessione di aspettative e permessi retribuiti — frapposto dai responsabili delle Amministrazioni di appartenenza nella rilevata carenza di specifiche disposizioni al riguardo — impedendo agli eletti di assolvere con assiduità e impegno il mandato ricevuto, si riflette negativamente sul funzionamento degli ordini e dei collegi professionali e sul perseguimento delle finalità ad essi demandate dallo Stato. E ciò, proprio in una fase storica caratterizzata da radicali trasformazioni istituzionali e organizzative (si pensi al settore della sanità) che incidono in vario modo sui rapporti con le categorie professionali e sulle rispettive attività, talché appare più che mai necessaria una vigilante ed efficace presenza degli ordini e dei collegi a salvaguardia del corretto esercizio professionale, con riguardo ai doveri deontologici che incombono agli iscritti negli albi anche nell'ambito dei rapporti d'impegno.

Non può non tenersi conto, inoltre, che alle cariche elettive presso gli ordini e collegi professionali si collega spesso lo adempimento di compiti di diretto interesse per l'amministrazione pubblica, come quelli connessi alla partecipazione di diritto a consessi amministrativi a carattere consultivo, alla partecipazione, su chiamata da parte di autorità centrali o locali, ad organismi di studio o di indagine su determinati problemi interessanti la professione e ad altre consimili attività. Non vi è dubbio che anche in relazione a tali situazioni, il mancato riconoscimento legislativo del diritto alla aspettativa e ai permessi risulta contraddittorio con la attribuzione agli organi professionali di funzioni e compiti a vario titolo rilevanti per l'ordinamento pubblico generale.

In relazione a quanto sopra, la proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame contempla l'estensione del diritto al collocamento in aspettativa e ai permessi retribuiti in favore dei professionisti dipendenti pubblici e privati eletti alle cariche ordinistiche e collegiali, negli stessi termini già da tempo previsti nei confronti degli eletti a cariche pubbliche presso gli enti locali dalla legge 12 dicembre 1966, n. 1078.

L'articolo 1 riconosce il diritto all'aspettativa soltanto ai pubblici dipendenti che siano eletti alle cariche di presidente degli ordini e collegi provinciali delle diverse professioni e di presidente dei rispettivi consigli nazionali, ordini o federazioni nazionali, senza distinzioni riferite al numero degli iscritti negli albi, atteso che la problematica che gli enti professionali si trovano a dover affrontare in questo momento prescinde in buona parte dalle dimensioni dell'ordine o collegio. Del resto, tenuto conto degli oneri economici che vengono a gravare su quest'ultimo, non vi è dubbio che il collocamento in aspettativa sarà richiesto dagli interessati soltanto nei casi in cui risulti necessario per assicurare il normale funzionamento dell'organo professionale. Ai professionisti dipendenti collocati in aspettativa spetta infatti, ai sensi dello stesso articolo 1, il trattamento economico previsto dall'artico-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

lo 3 della legge n. 1078 del 1966, mentre sono salvaguardati i diritti di carriera secondo il disposto dell'articolo 5 della stessa legge.

L'articolo 2 prevede invece la concessione di permessi retribuiti nei confronti degli eletti alle altre cariche presso gli ordini e collegi professionali e presso gli organismi nazionali. L'autorizzazione ad assentarsi dal servizio potrà essere accordata per il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato, ma entro determinati « tetti » orari mensili, per altro differenziati a seconda che l'avente diritto ricopra anche le cariche di vice presidente, tesoriere o segretario, ovvero sia soltanto componente degli organi collegiali elettivi.

Anche gli eletti alle cariche di presidente, che non possano o non intendano avvalersi del collocamento in aspettativa, possono beneficiare dei permessi retribuiti, godendo inoltre di un « tetto » orario mensile più elevato in relazione ai maggiori impegni connessi alla carica.

Anche ai professionisti pubblici dipendenti, autorizzati ad assentarsi dal servizio per l'espletamento del mandato elettivo presso gli enti professionali provinciali e nazionali, viene esteso il trattamento eco-

nomico e normativo già riconosciuto ai dipendenti pubblici eletti alle cariche degli enti locali.

L'articolo 3 infine dichiara applicabili gli istituti dell'aspettativa e dei permessi anche ai dipendenti privati o, comunque, con rapporto di lavoro di natura privatistica nei casi contemplati dai precedenti articoli 1 e 2. Le norme contenute in questo articolo tendono, da una parte, a sollevare il datore di lavoro da qualsivoglia onere economico relativo al dipendente costretto ad assentarsi dal servizio in via permanente o temporanea e, dall'altra, a salvaguardare la posizione lavorativa di quest'ultimo anche per quanto si riferisce allo sviluppo di carriera.

Per le ragioni sopra esposte, la presente proposta di legge risponde a precise esigenze di pubblico interesse e riveste, anche per questo motivo, carattere di urgenza. I proponenti ne auspicano quindi la rapida approvazione, affinché possa essere colmata al più presto questa grave lacuna dell'ordinamento che già troppo a lungo ha discriminato ingiustamente gli eletti alle cariche negli enti pubblici professionali e le categorie da essi democraticamente rappresentate.

**PROPOSTA DI LEGGE**  
—**ART. 1.**

I dipendenti dello Stato, delle regioni, degli enti pubblici nazionali e locali, anche economici e di enti e aziende pubbliche con amministrazione autonoma, ivi comprese le unità sanitarie locali, eletti alle cariche di presidente degli ordini e collegi provinciali delle professioni intellettuali e di presidente dei consigli nazionali, delle federazioni nazionali e degli ordini nazionali delle singole professioni hanno diritto di essere collocati, a loro richiesta, in aspettativa, anche se questa non sia prevista dai rispettivi ordinamenti.

Ai dipendenti in aspettativa ai sensi del comma precedente spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e nei loro confronti si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 5 della stessa legge.

**ART. 2.**

I dipendenti dello Stato, delle regioni, degli enti e delle aziende pubbliche contemplati dall'articolo 1, eletti alle cariche di vice presidente, tesoriere e segretario degli ordini e collegi provinciali delle professioni intellettuali e dei rispettivi consigli, ordini e federazioni nazionali, nonché quelli eletti alla carica di componente dei consigli direttivi, dei consigli nazionali e comitati centrali e dei collegi dei revisori dei conti dei predetti enti professionali hanno diritto, a loro richiesta, di essere autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato, entro il limite di quaranta ore e, rispettivamente, di venti ore al mese retribuite.

Gli eletti alle cariche di presidente di cui all'articolo 1 che non possano o non intendano avvalersi del collocamento in aspettativa hanno diritto di assentarsi dal

servizio per lo espletamento del mandato nel limite massimo di sessanta ore al mese retribuite.

Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 4 e 5 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078.

### ART. 3.

I dipendenti di imprese private o comunque con rapporto di lavoro di natura privatistica, verificandosi le condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, hanno diritto alla aspettativa o ai permessi retribuiti nella stessa misura di cui al precedente articolo 2 per tutta la durata del loro mandato.

I datori di lavoro corrispondono ai dipendenti di cui al primo comma, la normale retribuzione senza alcuna decurtazione, con diritto al rimborso da parte dell'ente professionale presso cui il dipendente ricopre la carica elettiva.

L'ente professionale provvede a rimborsare ai datori di lavoro anche gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché la quota annuale di accantonamento ai fini dell'indennità di liquidazione, in misura intera se il dipendente fruisce dell'aspettativa, ovvero in quota proporzionale alle assenze dal servizio che si sono verificate in attuazione della presente legge.

Nei confronti dei dipendenti privati si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078.

Ai fini dell'articolo 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, lo stipendio, paga o retribuzione, è quello in godimento all'atto della elezione o comunque non inferiore a quello stabilito, per la qualifica ricoperta, dai contratti di lavoro delle singole categorie nelle forme e nei limiti da questi previsti. Al suddetto personale sono assicurati altresì, nel corso del mandato, i miglioramenti verificatisi per effetto della progressione economica o di promozione alla qualifica superiore secondo le condizioni stabilite anche da nuovi contratti collettivi di lavoro.

**ART. 4.**

Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai dipendenti pubblici e privati nominati alle cariche di presidente e di direttore scientifico degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617.